



**PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione**

Sezioni Unite civili

Udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025

Ricorso R.G. n. 20568/2020; n. 3 del Ruolo

Relatore, Cons. Iannello

Ricorrenti

A. B.

A. L.

Resistenti

G. banca spa

Conclusioni del P.M.

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premessi che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni;

con atto di citazione notificato il 10-10-2013 La.An. e Bi.An. hanno proposto avanti il Tribunale di Ferrara opposizione al decreto ingiuntivo che aveva condannato La.An. come debitrice principale e Bi.An. come garante a pagare alla Cassa di Risparmio di C. Spa, tramite la procuratrice speciale G. Spa, l'importo di Euro 50.742,86 oltre interessi e spese, quale saldo negativo del conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di C. spa e garantito da ipoteca.

Gli oppositori hanno dedotto di avere stipulato con la banca nel corso del tempo cinque contratti di mutuo, il primo ipotecario nel 1990, il secondo ipotecario nel 1995, due nel 1998, dei quali uno chirografario e l'altro ipotecario, e l'ultimo nel 2000, quale mutuo ipotecario per Lire.900.000.000 con contestuale apertura di credito su conto corrente, sulla base del quale G. spa aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Hanno denunciato l'illegittimità del comportamento della banca, consistito nell'aver concesso mutui sempre regolati su conti correnti ipotecari che servivano a pagare il

1

debito già maturato per capitale e interessi, in quanto la banca aveva solo apparentemente erogato le somme, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell'asserita mutuante, ma erano state utilizzate quale pagamento dei mutui e delle aperture di credito precedenti. Hanno lamentato altresì la violazione dell'art. 1283 cod. civ., il superamento del tasso soglia per l'usura e hanno sostenuto di essere creditori della Banca.

Si è costituita G. Spa chiedendo il rigetto dell'opposizione e alla causa è stata riunita la causa promossa da G. Spa a seguito dell'opposizione ex art. 615 co. 2 cod. proc. civ. proposta da La.An. e Bi.An., a cui aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara che aveva sospeso la procedura di espropriazione fondata sul contratto di mutuo concluso il 29/11/2000; in tale causa le parti avevano riproposto le deduzioni svolte nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 195/2016 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato in solido La.An. e Bi.An. a pagare a G. Spa Euro 35.262,69 oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo; in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha limitato l'efficacia del titolo esecutivo azionato all'importo di Euro 518.811,53, regolando altresì le spese di causa e di c.t.u.

Avverso la sentenza La.An. e Bi.An. hanno proposto appello, che la Corte d'Appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 905/2020, pubblicata il 4-3-2020, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la sentenza La.An. e Bi.An. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

G. Banca Spa, già denominata G. Spa, quale procuratrice speciale di Cassa di Risparmio di C. Spa, ha resistito con controricorso.

Il primo motivo è intitolato "nella prima parte, nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; nella seconda parte, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1813 c.c., 117T.U.B. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Con esso i ricorrenti, evidenziando che il motivo è decisivo in quanto la Banca non ha azionato titoli diversi rispetto all'ultimo mutuo e al conto corrente ipotecario contestuale, in primo luogo censurano la sentenza impugnata per avere dichiarato che la decisione di impiegare le somme mutate per estinguere i debiti precedenti era stata una libera scelta al fine di mantenere il rapporto con la Banca, in quanto essi avevano sempre dedotto che mancava la prova degli atti di disposizione del denaro, solo apparentemente erogato; quindi rilevano che la Corte d'Appello avrebbe dovuto spiegare da dove avesse ricavato che le operazioni erano state volute e autorizzate dai ricorrenti perché, in mancanza di dimostrazione dell'accordo sulla destinazione della somma, viene confermata la tesi che la traditio era stata assente, in quanto unilateralmente e contestualmente la Banca aveva accreditato e stomato la somma di Lire.897.000.000 mediante un mero giroconto.

Di seguito i ricorrenti sostengono che la sentenza, disattendendo l'eccezione di nullità e comunque di inesistenza del mutuo, abbia erroneamente escluso la rilevanza del precedente di Cass. 20896/2019, perché anche nel loro caso non è avvenuto alcun trasferimento di proprietà ma una semplice operazione contabile, definita tecnicamente dalla Banca "operazione di giro", con la quale la Banca ha utilizzato le somme per estinguere i finanziamenti pregressi dei correntisti, in assenza di alcuna istruzione in tal senso; sostengono che il mero accredito sul conto corrente, a cui consegua l'immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della Banca mutuante, impedisca di fare ritenere acquisita la disponibilità delle somme in capo al mutuatario, in quanto nel caso di specie l'operazione non risultava autorizzata dai ricorrenti.

Il secondo motivo è intitolato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2730 e dell'art. 1852 c.c. in relazione all'art. 1813 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c. - nullità del procedimento e/o della sentenza - art. 360 n. 4" e con esso i ricorrenti evidenziano che l'estratto conto del 31-12-2000 qualificava come "operazione di giro" quello che la Corte d'Appello aveva qualificato erroneamente come mutuo; sostengono che, essendo stata da loro posta la questione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere posizione sul problema della valenza dell'affermazione contenuta nel documento e, ritenendola come ammissione di un fatto a sé sfavorevole, cioè come ammissione di non avere mai messo a effettiva disposizione di La.An. le somme oggetto del mutuo inesistente, avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione.

La Corte, con ordinanza interdicutoria nr. 18903/2024 rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso pongono questioni decisive al fine della decisione, relative alla qualificazione del cosiddetto "mutuo solutorio", sulle quali si sono registrate soluzioni non uniformi nella giurisprudenza della Corte e che hanno indubbio rilievo concettuale e pratico, tali da costituire anche questioni di massima di particolare importanza, ha ritenuto opportuno sollecitare l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Come evidenziato nella richiamata ordinanza interdicutoria, secondo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25-7-2022 (Rv. 665427-01), il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico- e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Questa sentenza, successivamente richiamata da Cass. 5151/2024, Cass. 2779/2024 e Cass. 31560/2023, espressione dell'indirizzo maggioritario (che specificamente richiama in motivazione, anche confutando l'indirizzo minoritario), si pone in continuità già a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 9-5-1991 (Rv. 472085-01) e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 8-3-1999 (Rv. 523924-01), secondo le quali il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella

disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. Nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.37654 del 30-11-2021 (Rv. 663324-01), Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 724 del 18-1-2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 9-6-2023, non massimate, per tutte.

Nel senso difforme, sono i precedenti, richiamati dal decreto, di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25-1-2021 (Rv. 660370-01) e di Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20896 del 5-8-2019 (Rv. 655022-01), secondo i quali l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del *pactum de non petendo ad tempus*, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. In senso analogo si registra Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7740 dell'8-4-2020, non massimata.

Premesso che è dato pacifico che il mutuo solutorio, in sé (in assenza, cioè, dall'accertamento di peculiari condotte delittuose, di un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità, cfr. Cass. 26248/2024; Cass. 4376/2024; Cass. 16706/2020), non è contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico, in quanto è richiesto ed ottenuto al fine di saldare un proprio debito (gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori), non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. ssuu n. 33719 del 2022; Cass. sez. I n. 20576 del 2010, sez. III n. 23158 del 2014, sez. I n. 11695 del 2018, sez. I n. 18610 e n. 24725 del 2021, sez. III n. 15844 del 2022), il problema giuridico principale nella controversia riguarda la corretta interpretazione del concetto di "disponibilità giuridica" delle somme erogate a titolo di mutuo. Entrambi gli orientamenti giurisprudenziali concordano sul fatto che, per il perfezionamento del mutuo, sia sufficiente la dazione giuridica delle somme, ovvero il trasferimento formale e non necessariamente materiale delle stesse. Il passaggio della «proprietà» delle «cose» o somme «date a mutuo» in capo al mutuatario, previsto come effetto del negozio dall'art. 1814 c.c., è stabilito esattamente in funzione di quella peculiare situazione di «disponibilità giuridica» con carattere di durata. Esso si risolve nell'esigenza di consentire che le cose o somme mutate siano utilizzate secondo gli interessi del mutuatario perseguiti dal contratto e che per la durata pattuita il mutuatario resti immune dal potere del mutuante di pretendere il rimborso. Tuttavia, il contrasto emerge sull'interpretazione della "traditio", cioè sulle modalità di passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario. Il punto cruciale è stabilire se l'accredito su un conto corrente per estinguere un debito esistente possa essere considerato come una vera e propria "traditio" che rende le somme disponibili al mutuatario. L'orientamento minoritario sostiene che la semplice operazione contabile di accredito per il ripianamento di debiti preesistenti non costituisce una vera "traditio" in quanto le somme non entrano nella disponibilità effettiva del mutuatario. Secondo questa visione, per soddisfare il requisito della disponibilità giuridica, il mutuante deve creare un titolo autonomo di disponibilità a

favore del mutuatario, separato dalla soddisfazione di debiti preesistenti. Questo garantisce che le somme escono dal patrimonio del mutuante e entrano effettivamente in quello del mutuatario, che ne può disporre autonomamente. Al contrario, l'orientamento maggioritario ritiene che l'accredito sul conto corrente, anche se utilizzato immediatamente per estinguere un debito, integri la "traditio rei". In questa prospettiva, il ripianamento dei debiti pregressi con le somme accreditate rappresenta una modalità legittima di impiego delle stesse, che soddisfa il requisito della disponibilità giuridica.

Va data continuità all'orientamento di gran lunga maggioritario perché, come efficacemente sintetizzato nella decisione che meglio racchiude le ragioni dell'opinione maggioritaria (cfr., Cass., 25 luglio 2022, n. 23149, cit., in motivazione), il contrario indirizzo si fonda, di fatto, "su un (unico) assunto così riassumibile: il mutuo solutorio costituisce un *pacum de non petendo* perché in esso "non vi è spostamento di denaro" dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario".

Al fine di rendere applicabili le norme sul mutuo, il ruolo della consegna può essere svolto da qualsiasi meccanismo che in concreto sia in grado di realizzare tale situazione giuridica e la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche soltanto giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, l'accredito sul conto corrente del mutuatario realizza di per sé la condizione necessaria e sufficiente (sulla datio rei giuridica, Cass., 30 novembre 2021, n. 37654; Cass., 8 marzo 1999, n. 1945).

Sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla «natura tipologica» del contratto di mutuo, riducendosi ad una «partita contabile», è affermazione che pare lontana dalla realtà in epoca di moneta elettronica.

Invero in qualsiasi forma di pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal, la solutio si riduce ad una "partita contabile".

Tutti questi atti solutori si sostanziano in una mera annotazione contabile o, al limite, in una delegatio solvendi (sul punto, Cass., 3 dicembre 2021, n. 38331, secondo la quale la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro).

Sul punto, gli stessi precedenti che affermano che l'accREDITAMENTO in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integri la traditio rei, rilevano che, in tal modo, il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21-2-2001 Rv. 543989-01, Cass. Sez. 3 27-8-2015 n. 17194 Rv. 636304-01). Già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 12-10-1992 (Rv. 478874-01) ha evidenziato che, al fine della sussistenza della disponibilità giuridica, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario, il quale ne può disporre non solo senza l'intermediazione del mutuante, ma anche invito

mutuante; tale precedente aggiunge che, nel caso in cui nell'atto di mutuo siano contenute specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse di esso mutuatario meritevole di tutela, quale il pagamento di precedente debito nei confronti del mutuante, deve ritenersi avvenuta la consegna simbolica, perché le parti consensualmente hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto a evitare il duplice e inutile trasferimento.

In definitiva la traditio rei è provata dallo stesso atto dispositivo del mutuatario, che non avrebbe potuto disporre il ritrasferimento alla banca dell'importo mutuato se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.

Sempre in tale prospettiva, come efficacemente affermato in dottrina, se si ha riguardo al concreto atteggiarsi dell'operazione, proprio la pattuizione che assegna al mutuante l'incarico di utilizzare la somma mutuata per ripianare pregresse perdite consente di affermare che sia stato il mutuatario a disporre (attraverso il conferimento di quell'incarico) delle somme medesime.

Realizzata la traditio, le vicende della somma mutuata seguono come conseguenza, nel senso che costituiscono una variabile dipendente dall'operazione e un effetto di quest'ultima.

Il contratto di mutuo si conclude con il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, prescindere dalla successiva destinazione delle somme, che costituisce un atto ulteriore, autonomo sia pure collegato al primo, in quanto esecutivo del medesimo programma negoziale voluto dalle parti.

Nel mutuo solutorio, il regolamento negoziale è concepito per una specifica funzione concreta, ossia estinguere la precedente esposizione debitoria del mutuatario con denaro prestato dalla banca per una nuova durata e nuove scadenze a patto che lo stesso mutuatario si impegni a effettuare il rimborso a tali scadenze, se del caso a condizioni contrattuali diverse da quelle precedenti.

Il regolamento contrattuale reca al suo interno l'impronta di tale funzione concreta. Il modo in cui sarà utilizzata la disponibilità è conseguenza della causa concreta del contratto. Le modalità della consegna sono legittime se sono conformi alla funzione sopra indicata e la scritturazione contabile estintiva del debito pregresso costituisce una di tali possibili modalità.

Le particolari modalità di destinazione conformi all'operazione programmata dalle parti nell'accordo sul mutuo non costituiscono una deroga rispetto alla norma che per l'instaurazione del rapporto di mutuo richiede l'avvenuta consegna. Al contrario, ne costituiscono la naturale attuazione.

La valutazione giudiziale dovrà quindi incentrarsi non sulla validità di una clausola che determini particolari modalità di consegna e/o destinazione della somma mutuata, quanto, piuttosto, sulla meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti mediante il contratto creditizio stipulato dalle parti e la conformità o non incompatibilità delle

modalità della consegna e/o destinazione rispetto all'operazione programmata con tale contratto.

La validità o l'esistenza del contratto di mutuo non dipende dalla legittimità o meritevolezza dei meccanismi di consegna e/o destinazione delle somme, dovendo piuttosto, valutarsi se tali modalità siano compatibili con quella specifica tipologia di mutuo e quindi, nel caso di specie, con il mutuo solutorio, la cui causa concreta consiste, appunto, nell'estinzione della precedente esposizione debitoria del mutuatario con denaro prestato dalla banca, nell'ambito di un regolamento negoziale che prevede normalmente una nuova durata e nuove scadenze a patto che lo stesso mutuatario si impegni a effettuare il rimborso a tali scadenze, se del caso a condizioni contrattuali diverse da quelle precedenti.

Dalla ricostruzione sistematica proposta ne deriva, quale logico precipitato, che in tale ipotesi il contratto di mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Da ultimo va sottolineato come risulti inconferente, ai fini della decisione, Cass. 12007/2024, pronuncia che i ricorrenti in memoria richiamano a sostegno della tesi da loro propugnata nei primi due motivi del ricorso.

Decisione relativa a ipotesi di accordo negoziale con il quale la banca aveva concesso una somma a mutuo erogandola al mutuatario ma convenendo che la somma fosse immediatamente restituita al mutuante, con l'intesa che sarebbe stata svincolata a favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni.

Questione che è stata risolta ritenendosi che il mutuo non è titolo esecutivo quando la somma mutuata, appare sì posta a disposizione del mutuatario, ma, in realtà, resta nella sfera di disponibilità esclusiva dell'istituto bancario in dipendenza di una specifica concatenazione di clausole e condizioni, in modo che esso "solo a seguito della verifica circa l'avveramento delle condizioni pattuite (quali, ad esempio, l'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile antecedenti alla iscrizione volontaria concessa a garanzia del mutuo) ne trasmette la piena disponibilità al mutuatario", solo allora insorgendo l'obbligazione restitutoria (e, di conseguenza, configurandosi un titolo esecutivo quanto a quest'ultima).

Decisione che non riguarda quindi la problematica relativa al perfezionamento del contratto di mutuo, quanto piuttosto, quella, distinta, pur se collegata, attinente alle condizioni per individuare nel contratto di mutuo un valido titolo esecutivo.

Questione oggetto di un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa ex art. 363 cpc e dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, con decreto del 10 ottobre 2024.

Risulta quindi evidente come la decisione non vada letta quale conferma che non sia integrata la realtà del mutuo nel caso in cui le somme oggetto del mutuo ipotecario non siano effettivamente entrate nella disponibilità del mutuatario perché

immediatamente destinate a ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.

Lo schema del mutuo condizionato è frutto di una scelta delle parti per realizzare i propri interessi in una data situazione, avente certe caratteristiche. Esso non ha alcuna rilevanza per la valutazione della nullità e/o invalidità del mutuo solutorio.

La differenza tra mutuo condizionato e mutuo solutorio è tale da escludere che le soluzioni interpretative applicabili al primo possano essere estese in via automatica al secondo.

Mentre secondo parte della giurisprudenza l'atto di mutuo condizionato non accompagnato dalla formale attestazione del verificarsi delle condizioni negoziali e del conseguente svincolo definitivo delle somme in favore del mutuatario non ha efficacia di titolo esecutivo, perché prima dello svincolo l'obbligazione di rimborso tipica del mutuo non sussiste (Cass., n. 12007/2024), la stessa conclusione non vale per il mutuo solutorio. Come riconosciuto da tale giurisprudenza, infatti, oltre ai requisiti formali previsti dalla legge, «ciò che ha rilievo ai fini dell'efficacia di titolo esecutivo dell'atto fatto valere come tale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.», è «se dal complesso di tutte le pattuizioni negoziali consacrate nell'atto [...] in questione risult[] o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della debitrice intimata». Nel contratto di c.d. mutuo condizionato esaminato da Cass. 12007/2024, tale obbligazione non risulta. Nel mutuo solutorio oggetto di causa essa invece risulta.

Si chiede quindi il rigetto dei due primi motivi del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, non rilevando, a tal fine, che sia previsto, nell'accordo tra le parti, l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. L'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integra la traditio rei dato che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Nel mutuo solutorio il ripianamento delle precedenti passività costituisce una legittima e fisiologica modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità giuridica del mutuatario. Il contratto di mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

In conformità con l'indirizzo espresso da questo Ufficio, si auspica che, decisa la questione rimessa alle S.U., per la decisione dei restanti motivi, la causa sia rimessa, ai sensi dell'art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c., alla II Sezione civile, che l'ha sollevata.

Non si ignora che detta disposizione, stabilendo che le S.U., «se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso [...], rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione» attribuisce alle stesse una discrezionalità così ampia

da rendere difficile (in realtà, impossibile) la sicura identificazione dei criteri orientativi della scelta, neanche desumibili dai precedenti.

Peraltro, è significativo rammentare che le S.U., in un caso, investite di una questione di massima di particolare importanza, dopo averla decisa, hanno rimesso la causa (sia permesso di sottolineare, opportunamente) alla Sezione che l'aveva sollevata, per la decisione degli altri motivi (S.U. 12 febbraio 2019, n. 4135), senza esplicitare le ragioni della scelta (ciò che non è necessario, ma comunque rende arduo identificare i parametri della formulazione della richiesta in tal senso); in un altro caso, investite di un ricorso che, con un motivo poneva una questione di giurisdizione, deciso detto motivo, hanno convincentemente affermato: «i restanti tre motivi di ricorso attengono a questioni di diritto sostanziale, che non formano oggetto di contrasto interpretativo (o di massima di particolare importanza: art. 374, 2° co., cod. proc. civ.) e vanno rimesse - per ripartizione tabellare - all'esame della Terza sezione civile» (S.U. 26 febbraio 2019, n. 5640; analogamente, S.U. 26 febbraio 2019, n. 5643, con riguardo alla decisione del solo motivo che poneva una questione di giurisdizione), così dimostrando di privilegiare una esegesi incline a riservare alle S.U. la decisione delle sole questioni a queste specificamente attribuite.

Si ritiene, infine, non inopportuno richiamare l'attenzione sulla pregnante efficacia assunta dalle pronunce delle Sezioni Unite, a seguito della novellazione del codice di rito civile realizzata nel 2006, che concorre a far ritenere che sia preferibile evitare un intervento delle stesse in ordine a questioni che non involgono contrasti, non appaiono di 'massima importanza', né riguardano il tema della giurisdizione. Il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio non fonda una differente conclusione, poiché il ragionevole bilanciamento dei valori in gioco esclude che possa darsi a detto principio esclusiva prevalenza, ancor più considerando che la rimessione ad altra Sezione del ricorso ne permette comunque la definizione nell'arco di pochi mesi.

p.q.m.

Il P.M. chiede il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso con rimessione della causa alla II Sezione civile per la decisione dei restanti motivi.

Roma, 20 gennaio 2025

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**